



---

**CIRCOLARI, PARERI, COMMENTI, ATTI NORMATIVI, RISOLUZIONI, RISPOSTE AD INTERPELLO E CONSULENZA GIURIDICA IN MATERIA FISCALE E DOGANALE**

La corretta applicazione dell'imposta di registro in caso di cessione di un insieme limitato di asset  
L'applicazione del regime del realizzo controllato in caso di successive operazioni sul capitale della conferitaria  
Le modalità di tassazione dei piani di incentivazione del management

**GIURISPRUDENZA DI COMUNITARIA**

La disciplina relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di prestazioni di servizi transnazionali svolti nel settore del trasporto su strada

**GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ**

La mancata correlazione tra dichiarazione integrativa e istanza di rimborso  
La corretta imputazione temporale delle rettifiche derivanti da accordi transattivi  
La detrazione dell'Iva erroneamente addebitata dal cedente

**GIURISPRUDENZA DI MERITO**

L'applicazione della disciplina del transfer pricing nei rapporti con le joint-venture

## La corretta applicazione dell'imposta di registro in caso di cessione di un insieme limitato di *asset*

Agenzia delle entrate – Risposta ad istanza di interpello del 10 dicembre 2020, n.574

L'Agenzia delle entrate, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla corretta qualificazione, ai fini dell'imposta di registro, di un'operazione di cessione di un insieme limitato di *asset* aziendali. In particolare, l'Amministrazione finanziaria, ha chiarito che, al fine di individuare una cessione d'azienda o di ramo d'azienda, quanto ceduto deve essere di per sé un insieme organicamente finalizzato all'esercizio dell'attività d'impresa, autonomamente idoneo a consentire l'inizio o la prosecuzione di quella determinata attività da parte del cessionario e, pertanto, non assume esautiva rilevanza il semplice complesso di beni in sé considerato ma anche i legami giuridici e di fatto tra gli stessi, nonché la destinazione funzionale del loro insieme. Dunque, alla cessione di una serie di *asset* che combinati tra loro, possono prefigurare un'organizzazione potenzialmente idonea, nel suo complesso, allo svolgimento di un'attività economica a sé stante, non può che applicarsi l'imposta di registro in misura proporzionale ai sensi dell'art.23 del dpr 26 aprile 1986, n.131.

[torna su](#)

## L'applicazione del regime del realizzo controllato in caso di successive operazioni sul capitale della conferitaria

Agenzia delle entrate – Risposta ad istanza di interpello del 9 dicembre 2020, n.568

L'Agenzia delle entrate, in materia di scambio di partecipazioni, ha chiarito che, eventuali operazioni sul capitale della conferitaria successive o contestuali al conferimento di partecipazioni ex art.177, comma 2 del Tuir, non producono effetti sull'applicazione del regime fiscale del c.d. realizzo controllato da parte del soggetto conferente. Infatti, aggiunge l'Amministrazione finanziaria, la neutralità "indotta", ottenuta utilizzando il regime di favore delineato dal citato comma 2, non viene meno se successivamente, con un aumento di capitale a pagamento, si risistemano le percentuali partecipative dei soci nella conferitaria.

[torna su](#)

## Le modalità di tassazione dei piani di incentivazione del *management*

Agenzia delle entrate – Risposta ad istanza di interpello del 1° dicembre 2020, n.565

L'Agenzia delle entrate, in tema di imposte sui redditi, ha chiarito che, ai fini dell'applicazione dell'art.60 del dl 24 aprile 2017, n.50, che attribuisce ai proventi da diritti patrimoniali rafforzati (c.d. *carried interest*) un regime di favore, qualificandoli come redditi di capitale e non come redditi di lavoro dipendente, soggetti a tassazione ordinaria progressiva Irpef, occorre verificare in concreto la natura del provento, al fine di stabilire se esso sia effettivamente collegato all'assunzione del rischio derivante dall'investimento, o se viceversa, rappresenti una remunerazione aggiuntiva per l'attività lavorativa prestata. In particolare, nel caso in cui siano previsti, ad esempio, l'obbligo di cessione della quota di partecipazione ricevuta in caso di interruzione del rapporto di lavoro, e/o meccanismi che comportino una remunerazione crescente ancorata al trascorrere del tempo, detti compensi svolgono una funzione integrativa della retribuzione ordinaria dei *manager* e devono essere assoggettati a tassazione ordinaria.

[torna su](#)

## La disciplina relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di prestazioni di servizi transnazionali svolti nel settore del trasporto su strada

*Corte di Giustizia – Sentenza del 1° dicembre 2020, causa C-815/18*

La Corte di Giustizia, in materia di imposte sui redditi, ha chiarito che la direttiva 1996/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi, è applicabile alle prestazioni di servizi transnazionali nel settore del trasporto su strada, purché si crei un legame sufficiente tra il lavoratore e il territorio estero. Questa circostanza, conclude la Corte, si determina a seguito di una valutazione globale di alcuni elementi quali la natura delle attività svolte e il grado di intensità del legame delle attività svolte da quel lavoratore con il territorio dello stesso Stato ospitante. Inoltre, la Corte ricorda che, nell'ipotesi di un distacco di lavoratori, gli Stati membri provvedono affinché le imprese interessate garantiscano, ai lavoratori distaccati nel loro territorio, una serie di condizioni di lavoro e di occupazione fissate, in particolare, da contratti collettivi dichiarati di applicazione generale, vale a dire quelli che devono essere rispettati da tutte le imprese situate nell'ambito di applicazione territoriale e nella categoria professionale o industriale interessate.

[torna su](#)

## La mancata correlazione tra dichiarazione integrativa e istanza di rimborso

*Corte di Cassazione – Ordinanza del 27 novembre 2020, n.27122*

La Corte di Cassazione, ha fornito alcuni chiarimenti in merito all'eventuale correlazione tra la facoltà di emendare gli errori mediante presentazione di una dichiarazione integrativa e la presentazione dell'istanza di rimborso. In particolare, la Suprema Corte, ha chiarito che, l'eventuale tardività della dichiarazione integrativa non assume alcuna rilevanza ai fini della richiesta di rimborso, non sussistendo alcuna interferenza tra l'autonoma facoltà di emendare gli errori mediante dichiarazione integrativa e la presentazione dell'istanza di cui all'art.38 del dpr 29 settembre 1973, n.602, dal momento che, detti istituti operano su piani diversi e costituiscono due opzioni concorrenti e non alternative.

[torna su](#)

## La corretta imputazione temporale delle rettifiche derivanti da accordi transattivi

*Corte di Cassazione – Ordinanza del 24 novembre 2020, n.26650*

La Corte di Cassazione, in materia di imposte sui redditi, ha chiarito che, un accordo transattivo stipulato nel corso dell'anno di imposta successivo, mediante il quale vengono rideterminati i componenti positivi e negativi dell'esercizio precedente, comporta l'obbligo per il contribuente di rideterminare il reddito d'impresa, con riguardo a quest'ultimo periodo d'imposta, qualora la dichiarazione dei redditi non sia stata ancora presentata. Infatti, aggiunge la Suprema Corte, concorrono a formare il reddito dell'esercizio di competenza, anche i componenti la cui conoscenza sia sopravvenuta dopo la chiusura dell'esercizio, ma entro il termine impiegato per la redazione del bilancio ed entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, purché, entro la fine dell'esercizio "precedente", siano maturati i requisiti di certezza e di obiettiva determinabilità, in modo che non sia rimessa alla volontà delle parti la scelta dell'esercizio cui il componente è imputato.

[torna su](#)

## La detrazione dell'Iva erroneamente addebitata dal cedente

Corte di Cassazione – Sentenza del 3 novembre 2020, n.24289

La Corte di Cassazione, in tema di Imposta sul valore aggiunto, ha chiarito che, l'imposta erroneamente corrisposta in relazione ad un'operazione non imponibile, non può, in ogni caso, essere portata in detrazione dal cessionario. Infatti, afferma la Suprema Corte, il meccanismo di cui all'art.6, comma 6 del dlgs 18 dicembre 1997, n.471, come modificato dall'art.1, comma 935 della legge 27 dicembre 2017, n.205 (c.d. legge di bilancio 2018), trova applicazione unicamente nella diversa ipotesi in cui, a seguito di un'operazione imponibile, l'Iva sia stata erroneamente corrisposta sulla base di un'aliquota maggiore rispetto a quella effettivamente dovuta.

[torna su](#)

## L'applicazione della disciplina del *transfer pricing* nei rapporti con le *joint-venture*

Commissione Tributaria Regionale di Milano – Sentenza del 13 ottobre 2020, n.2298

La Commissione Tributaria Regionale di Milano, in materia di prezzi di trasferimento, ha chiarito che, la disciplina di cui all'art.110, comma 7 del Tuir, si applica, nei casi di *joint-venture*, solo in caso di comprovata "influenza dominante", in presenza di evidenze fattuali *ad hoc*, conformemente all'art.9 del Modello di Convenzione OCSE. Inoltre, aggiunge la Commissione, considerato l'attuale impianto normativo domestico in materia di prezzi di trasferimento, la mancata considerazione dei fattori di comparabilità, in via preliminare, nella scelta del metodo di *transfer pricing*, non può che rendere il risultato ottenuto inammissibile, in quanto applicato secondo principi contrari alla norma.

[torna su](#)

### Fonti

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A cura di

**dott. Alessandro Pinci**

**dott. Diego Annarilli**

**dott. Carmine Elio Ascione**

---

## **LO STUDIO**

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 25 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

## **DISCLAIMER**

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

### **Milano**

Piazza Pio XI, 1  
20123 Milano  
T +39 02 45 381 201  
F +39 02 45 381 245  
[milano@legalitax.it](mailto:milano@legalitax.it)

### **Roma**

Via Flaminia, 135  
00196 Roma  
T +39 06 8091 3201  
F +39 06 80 91 32 232  
[roma@legalitax.it](mailto:roma@legalitax.it)

### **Padova**

Galleria dei Borromeo, 3  
35137 Padova  
T +39 049 877 5811  
F +39 049 877 5838  
[padova@legalitax.it](mailto:padova@legalitax.it)

### **Verona**

Via Antonio Locatelli, 3  
37122 - Verona  
T +39 045 809 7000  
F +39 045 809 7010  
[verona@legalitax.it](mailto:verona@legalitax.it)